

STATUTO
del Coordinamento "OLTRE L'ADOZIONE"
(come modificato dall'Assemblea del 7 gennaio 2020)

Art. 1 – Denominazione

E' costituito il Coordinamento di Enti Autorizzati ed Aggregazioni di Enti Autorizzati per l'adozione internazionale "Oltre l'Adozione" (O.L.A.).

Art. 2 – Sede

Il Coordinamento "Oltre l'Adozione" ha sede presso la sede della Fondazione AVSI in via Donatello 5B - 20131 - Milano.

La sede potrà essere trasferita a decisione della maggioranza dei componenti il Coordinamento con delibera semplice, purchè all'interno del territorio nazionale.

Art. 3 – Obiettivi

Il Coordinamento "Oltre l'Adozione" si impegna a realizzare i seguenti obiettivi:

- a. riconoscere i minori quali soggetti di diritti e garantirne il rispetto nell'ambito del proprio ruolo di Enti Autorizzati all'adozione internazionale senza distinzione alcuna di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione o di altro genere;
- b. in particolare garantire come prioritario, nel campo della tutela e protezione dei diritti dei minori, il fondamentale diritto alla famiglia così come previsto e riconosciuto dalle vigenti leggi italiane ed internazionali;
- c. diffondere la cultura dell'adozione internazionale, intesa come intervento ultimo di tutela del minore in stato di abbandono per il quale si siano rivelati non realizzabili altri interventi di protezione nel proprio Paese d'origine (supporto alla famiglia originaria, adozione nazionale, affido) realizzando quindi il principio di sussidiarietà;
- d. promuovere una vera e propria politica dell'infanzia sul tema dell'adozione internazionale, al fine di riconoscere e valorizzare il ruolo di questo prezioso strumento di tutela all'interno del complesso sistema di protezione dell'infanzia in stato di abbandono;
- e. porsi quali interlocutori privilegiati di tutti i referenti istituzionali che si occupano di adozione internazionale in Italia così come all'estero, in particolare della Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI), al fine di fornire il proprio contributo di esperienza e competenza e di contribuire al miglioramento delle normative, delle procedure per l'adozione internazionale e delle altre misure di protezione dell'infanzia;
- f. favorire la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti nel percorso adottivo: gli Enti

Autorizzati stessi, i Tribunali per i Minorenni, le Regioni, gli Enti Locali, i Servizi Territoriali e le Associazioni Familiari così che gli aspiranti all'adozione possano beneficiare di un adeguato sostegno e accompagnamento;

- g. realizzare tramite i propri membri progetti di cooperazione internazionale orientati alla prevenzione dell'abbandono, alla difesa della salute, allo sviluppo dei minori e delle famiglie nel loro Paese d'origine;
- h. garantire che i propri membri offrano alle aspiranti coppie adottive un'adeguata ed efficace formazione sui temi legati alla genitorialità adottiva, così da aiutarle a maturare una necessaria consapevolezza della realtà adottiva e poter essere risorsa positiva per il minore in stato di abbandono;
- i. impegnarsi a sostenere la genitorialità, a tutelare il benessere dei minori nel periodo post adottivo promuovendo iniziative che facilitino il miglior inserimento nella famiglia, nella scuola, nella rete sociale e territoriale di riferimento;
- j. favorire la collaborazione tra i membri del Coordinamento così da consentire lo scambio di informazioni, nonché il confronto tra le metodologie di lavoro, ed elevare gli standard operativi.

Art. 4 – Requisiti di accesso

Possono aderire al Coordinamento , in qualità di membri effettivi, gli Enti Autorizzati ed Aggregazioni di Enti Autorizzati che:

- a. sono soggetti di varia forma e natura, purchè previsti dalle vigenti leggi (ETS).
- b. operano nel settore dell'adozione internazionale e ne riconoscono la sussidiarietà impegnandosi significativamente nella cooperazione internazionale allo sviluppo per almeno il 20% delle proprie entrate.
- c. si impegnano a pubblicare sul proprio sito internet il Bilancio annuale, i Dati delle adozioni con frequenza mensile, e a fornire la Carta dei Servizi e le Tabelle Costi, a garanzia della qualità della propria attività e dell'accompagnamento della coppia adottiva durante la procedura di adozione;
- d. sono responsabili della gestione di progetti di cooperazione allo sviluppo avvalendosi di proprio personale volontario e/o di partner locali sulla base di accordi formali di partenariato, sia in Italia che all'estero;
- e. per le attività di cooperazione non richiedono finanziamenti e/o contributi alle coppie di aspiranti genitori adottivi nel corso della procedura di adozione;

- f. nell'attività di adozione internazionale svolgono l'informazione, la preparazione, la formazione nonché l'accompagnamento delle coppie durante l'iter adottivo e nel post-adozione, al fine di promuovere una maggiore consapevolezza della realtà dei minori stranieri in stato di abbandono e sostegno al nucleo familiare;
- g. si impegnano ad assicurare servizi di accompagnamento e sostegno al minore e alla sua famiglia nel periodo post-adozione, anche oltre (per numero e durata) a quanto previsto dall'autorità competente del Paese di provenienza. Le attività di post-adozione devono essere svolte da professionisti competenti e con esperienza e non sono demandate solamente ai servizi adozioni/consultori familiari pubblici.
- h. hanno una struttura organizzativa e gestionale fondata su un organigramma e su mansioni e responsabilità chiaramente attribuite;
- i. non ammettono negli Organi Sociali Direttivi dell'Ente Autorizzato la presenza di chi presta la propria opera professionale retribuita nell'iter della procedura adottiva;
- j. per quanto riguarda la propria attività in Italia si impegnano a privilegiare le Regioni in cui sono presenti con una sede operativa o con un gruppo locale attivo, al fine di promuovere una maggiore coesione con il territorio ed i relativi servizi;
- k. sottopongono a revisione volontaria il proprio bilancio consuntivo da parte di una società terza o professionista iscritto all'Albo dei Revisori.

Art. 5 – Membri

Sono previste le seguenti categorie di membri del Coordinamento O.L.A.:

membri Fondatori, membri Effettivi e membri Aderenti.

I membri **Fondatori** sono coloro che hanno fondato il presente Coordinamento come risulta dall'atto costitutivo del 29 ottobre 2004.

A loro spettano i diritti e i doveri connessi allo status di membro Effettivo.

I membri **Effettivi** sono coloro che possiedono tutti i requisiti di cui al precedente art.4.

I membri Effettivi, nel caso in cui perdano uno o più requisiti previsti dall'art. 4, si impegnano concretamente al pieno recupero del/i requisiti entro un anno dalla perdita degli stessi.

I membri **Aderenti** sono coloro che, pur essendo in possesso dei soli requisiti indicati alle lettere a), f), g), i) e j) dell'art.4, si impegnano concretamente al raggiungimento dei requisiti mancanti entro un anno dalla presentazione della domanda di adesione.

Tutti i membri del presente Coordinamento non possono aderire ad altre forme di coordinamento nazionale di EEAA, pena l'esclusione da parte dell'Assemblea.

Tutti i membri effettivi hanno uguali diritti e doveri nonché uguale diritto di voto nelle assemblee e uguale diritto di elettorato attivo e passivo negli organi sociali, senza riserve per ciascuna categoria di membri.

L'appartenenza al Coordinamento O.L.A. ha carattere libero e volontario.

Essa impegna i membri al rispetto delle norme dettate dai suoi organi rappresentativi.

Tutti i membri sono impegnati a contribuire al raggiungimento dei fini del Coordinamento prestando risorse o la propria attività professionale, spontanea e gratuita, coordinata con i fini propri del Coordinamento, senza fini di lucro, salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti preventivamente stabiliti dal Coordinamento.

La qualità di membro si perde:

- mediante dimissione indirizzata per iscritto al Portavoce. Ogni membro, a qualunque categoria appartenga, è libero di dare le proprie dimissioni, che avranno effetto immediato, salvo l'onere di saldare la quota di contributo alle spese del Coordinamento;
- mediante decadenza pronunciata dall'Assemblea con maggioranza dei 2/3 a seguito di morosità nel versamento della quota annuale e di altri eventuali oneri sociali;
- mediante esclusione deliberata, dai 2/3 di maggioranza dell'Assemblea, con decisione motivata e comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata r.r. o pec;

In caso di esclusione o dimissione, il membro dovrà saldare (tutta o la parte rimanente) la quota dell'anno amministrativo in corso.

L'Ente Autorizzato che intende aderire ad O.L.A. procede come segue:

- 1- il Presidente o il Legale Rappresentante formula domanda di adesione, tramite posta elettronica, al tesoriere di O.L.A.;
- 2- allega copia dell'ultimo bilancio pubblicato;
- 3- allega documento di presentazione dell'Ente (culturale - metodologica - operativa e/o codice etico).

Valutata la documentazione l'assemblea di O.L.A. vota l'accettazione o il diniego con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei membri effettivi.

Art. 6 – Organi

Gli organi del Coordinamento sono:

- 1) l'Assemblea dei membri;
- 2) il Portavoce;
- 3) il Segretario Operativo;

4) il Tesoriere.

Tutte le cariche sociali hanno durata di 3 anni, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni.

Il Portavoce, il Segretario Operativo e il Tesoriere sono rieleggibili.

Art. 7 – Assemblea dei membri

L'Assemblea è composta da tutti i membri del Coordinamento ed è normalmente convocata dal Portavoce o in sua assenza dal Segretario Operativo mediante mezzi telematici almeno 8 giorni prima, almeno 1 volta l'anno.

L'Assemblea dovrà, comunque, essere convocata per deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo su relazione del Tesoriere.

L'Assemblea può inoltre essere convocata quando sarà ritenuto opportuno dal Portavoce o su richiesta dei membri che rappresentino i 7/10 del Coordinamento.

L'Assemblea è presieduta dal Portavoce ovvero, in caso di impossibilità, dal soggetto designato dai presenti.

L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria.

Sia nella forma Ordinaria che in quella Straordinaria, l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno dei membri aventi diritto di voto in 1^a convocazione, in 2^a convocazione con il n° dei presenti.

Solo i membri effettivi hanno diritto di voto in Assemblea; i membri aderenti hanno diritto di partecipare alla discussione e fare proposte ma non possono esercitare il diritto di voto.

Ogni membro effettivo che ha diritto al voto può farsi rappresentare da altro membro effettivo mediante delega scritta.

Ciascun membro non potrà rappresentare più di 2 (due) altri membri effettivi.

Spetta al Portavoce constatare il diritto di intervento all'Assemblea.

L'Assemblea Ordinaria delibera in merito a:

- la definizione delle linee programmatiche ed operative del Coordinamento;
- l'ingresso di nuovi membri;
- l'elezione del Portavoce, del Segretario Operativo e del Tesoriere;
- la determinazione del valore delle quote associative e dei contributi;
- ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario;
- l'esclusione di membri dal Coordinamento;

L'Assemblea Straordinaria delibera in merito a:

- variazioni statutarie;

- variazioni del Codice Etico;
- scioglimento del Coordinamento;

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza (50% + 1) dei membri effettivi presenti o rappresentati, con delega scritta, aventi diritto al voto.

La decisione avente per oggetto lo scioglimento del Coordinamento e l'esclusione o la decadenza di uno dei membri deve essere presa con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei membri effettivi.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare di un verbale sottoscritto dal Portavoce, o in sua assenza, dal Segretario Operativo che riassume, su richiesta dei membri, le loro dichiarazioni.

Le decisioni dei membri possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso, dai documenti sottoscritti dai membri devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Non possono comunque essere adottate mediante consultazione scritta le delibere concernenti le modificazioni dello statuto, ad eccezione della variazione della Sede del Coordinamento, e la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti e doveri dei membri effettivi.

Art. 8 – Portavoce

Il Portavoce, eletto dall'Assemblea, è tenuto a:

- realizzare, in collaborazione con la segreteria operativa, le linee programmatiche decise dall'Assemblea;
- convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria;

Spetta al Portavoce la rappresentanza legale del Coordinamento di fronte ai terzi e in giudizi.

In caso di impossibilità del Portavoce, la rappresentanza spetta al Segretario Operativo.

Art. 9 – Segretario Operativo

Il Segretario Operativo è eletto dall'Assemblea dei membri ed ha le seguenti funzioni:

- inviare le convocazioni e ogni altra convocazione ai membri aderenti;
- redigere i verbali delle riunioni dell'Assemblea;
- collaborare con il Portavoce nella realizzazione delle linee programmatiche decise dall'Assemblea.

Art. 10 – Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea anche tra i membri effettivi del Coordinamento. Spetta al Tesoriere curare la gestione economica e finanziaria del Coordinamento, nonché predisporre il bilancio preventivo e consuntivo (rendiconto economico) da sottoporre all'Assemblea dei membri effettivi.

Art. 11 – Rendiconto Economico

L'esercizio finanziario si apre il 1 giugno di ogni anno e si chiude il 31 maggio dell'anno successivo.

Gli oneri contratti in nome e nell'interesse del Coordinamento vengono soddisfatti con le risorse del Coordinamento.

Art. 12 – Codice Etico

L'Assemblea dei membri effettivi approva il Codice Etico contenente i principi etici per l'adozione internazionale ai quali il Coordinamento si ispira e lo aggiorna ove ne ravvisi la necessità.

Art. 13 - Scioglimento

Lo scioglimento del Coordinamento può essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria, appositamente convocata, con le maggioranze previste dal presente statuto.

La delibera dell'Assemblea che pronuncia lo scioglimento deve essere comunque portata a conoscenza di tutti i membri.

In caso di scioglimento e cessazione del Coordinamento per qualsiasi motivo, il suo patrimonio sarà devoluto ad Ente del Terzo Settore avente finalità analoghe.

Art. 14 – Norme applicabili

Per quanto non contemplato dal presente statuto, si osservano le disposizioni dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute e dalle altre leggi vigenti in materia.